

#BASILIMPRESAINVESTIMENTI

Bonus alle imprese per gli investimenti e la formazione mediante
l'assunzione di soggetti provenienti
dalla vertenza CallMat.

Regione Basilicata
Direzione Generale per lo Sviluppo Economico, il Lavoro e i Servizi alla Comunità Ufficio Politiche del
Lavoro e Politiche Giovanili

ALLEGATO 1

Sommario

RIFERIMENTI NORMATIVI	3
Riferimenti dell'Unione europea.....	3
Riferimenti nazionali e regionali.....	3
PREMESSE.....	5
ARTICOLO 1 - OGGETTO	5
ARTICOLO 2 - RISORSE FINANZIARIE.....	5
ARTICOLO 3 - BENEFICIARI	5
ARTICOLO 4 - DESTINATARI.....	8
ARTICOLO 5 - REGIME DI AIUTO.....	8
5.1 Applicazione del Regolamento (UE) n. 2023/2831 della Commissione del 13 dicembre 2023	8
5.2 Applicazione del Regolamento (UE) n.651 del 17 giugno 2014, come modificato dal Regolamento (UE) n. 2023/1315.....	9
5.3 Cumulabilità degli aiuti	10
ARTICOLO 6 - ATTIVITÀ FINANZIABILI E SPESE AMMISSIBILI	10
6.1 Aiuti agli investimenti.....	10
6.2 Attività di formazione.....	11
ARTICOLO 7- IMPORTO DELL'INCENTIVO	11
7.1 Contributo per la copertura dei costi salariali.....	11
7.2 Incentivo alla formazione	12
ARTICOLO 8 - NUMERO CONTRIBUTI OCCUPAZIONALI.....	12
ARTICOLO 9 - PREMIALITÀ.....	12
ARTICOLO 10 - TERMINI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE	13
ARTICOLO 11- DOCUMENTAZIONE.....	14
ARTICOLO 12 - EROGAZIONE DEGLI INCENTIVI	14
ARTICOLO 13 - RENDICONTAZIONE DEGLI INCENTIVI.....	15
1.1 Contributo per la copertura dei costi salariali	15
1.2 Contributi per la formazione	16
ARTICOLO 14 - VARIAZIONI DEI BENEFICIARI.....	16
ARTICOLO 15 - CONTROLLI	17
ARTICOLO 16 - OBBLIGHI.....	17
ARTICOLO 17 - RIMODULAZIONE, DECADENZA, RINUNCIA E REVOCA	18
ARTICOLO 18 - MONITORAGGIO, INFORMAZIONE E PUBBLICITÀ E CONSERVAZIONE DEI DOCUMENTI	20
ARTICOLO 19 - TUTELA DELLA PRIVACY.....	21
ARTICOLO 20 - RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO E INFORMAZIONI.....	21
ARTICOLO 21 - FORO COMPETENTE E RINVIO	22

RIFERIMENTI NORMATIVI:

Riferimenti dell'Unione europea

- il Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea L 187 del 26 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno degli articoli 107 e 108 del trattato e così come modificato dal Regolamento (UE) 2023/1315 della Commissione del 23 giugno 2023;
- Regolamento (UE) 2020/972 della Commissione del 2 luglio 2020 che modifica prorogandolo il Regolamento (UE) n.1407/2013 e il Regolamento (UE) n. 651/2014;
- Regolamento (UE) n. 2023/1315 del 23 giugno 2023 recante modifica del regolamento (UE)n. 651/2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato e del regolamento (UE) 2022/2473 che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti a favore delle imprese attive nel settore della produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura;
- la Comunicazione della Commissione Europea C(2021) del 19/04/2021 n. 2594 final in materia di aiuti di stato a finalità regionale;
- gli Orientamenti in materia di aiuti di stato a finalità regionale 2021-2027 della Commissione Europea, pubblicati sulla GUUE Serie C153 del 29/04/2021 e s.m.i.;
- la Carta degli aiuti a finalità regionale per l'Italia (1° gennaio 2022 – 31 dicembre 2027) – Aiuti di Stato SA.100380(2021) – Italia;

Riferimenti nazionali e regionali

- D.lgs. n. 88 del 31 maggio 2011 e successive modifiche e integrazioni, che definisce le modalità per la destinazione e l'utilizzazione delle risorse aggiuntive, al fine di promuovere lo sviluppo economico e la coesione sociale e territoriale;
- Decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124 "Disposizioni urgenti in materia di politiche di coesione, per il rilancio dell'economia nelle aree del Mezzogiorno del Paese, nonché in materia di immigrazione";
- Delibera CIPESS 25/2023 "Fondo sviluppo e coesione 2021-2027. Imputazione programmatica in favore di regioni e province autonome";
- Accordo per lo Sviluppo e la coesione tra la presidenza del consiglio dei Ministri e la Regione Basilicata" sottoscritto in data 25 marzo 2024 che prevede un programma unitario di interventi sul territorio della Regione Basilicata, finalizzato allo sviluppo infrastrutturale, economico e sociale del territorio;
- Delibera CIPESS n. 16/2024, pubblicata sulla G.U.R.I. del 15 luglio 2024, serie generale n. 164, "Regione Basilicata – Assegnazione risorse FSC 2021 – 2027, ai sensi dell'art. 1, comma 178, lettera e) della legge n. 178 del 2020 e successive modifiche ed integrazioni e approvazione della rimodulazione delle risorse assegnate con la delibera CIPESS n. 79 del 2021, ai sensi del punto 2.6 della delibera CIPESS n. 16 del 2023";
- Decreto-legge 7 maggio 2024, n. 60 "Ulteriori disposizioni urgenti in materia di politiche di coesione";
- Delibera di Giunta Regionale n. 417/2024 "Presenza d'atto della delibera CIPESS del 23 aprile 2024, n. 16, pubblicata sulla GURI n. 164 del 15.07.2024, recante "Regione Basilicata – Assegnazione

risorse FSC 2021-2027, ai sensi dell'articolo 1, comma 178, lettera e), della legge n. 178 del 2020 e ss.mm.ii. e approvazione della rimodulazione delle risorse assegnate con la delibera CIPESS n. 79 del 2021, ai sensi del punto 2.6 della delibera CIPESS n. 16 del 2023;

- Delibera di Giunta Regionale n. 587 del 17/10/2024 “Delibera CIPESS n. 16 del 23 aprile 2024. Adozione del Sistema di Gestione e Controllo (Si.Ge.Co.) del Fondo Sviluppo e Coesione 2021 – 2027”;
- Nota n. 275-P del 31.12.2024 con la quale il Ministro per gli Affari Europei, il PNRR e le Politiche di Coesione ha comunicato l'approvazione delle modifiche all'Accordo per la Coesione proposte dalla Regione Basilicata;
- il D.P.R. 28.12.2000, n. 445 "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa";
- Decreto legislativo n.196 del 30 giugno 2003, “Codice in materia di protezione dei dati personali”;
- Legge n.136 del 13 agosto 2010, “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia”;
- Legge 28 giugno 2012 n. 92 “Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita” e ss. mm. ii;
- Decreto legislativo n. 81 del 15 giugno 2015, “Disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della normativa in tema di mansioni, a norma dell'articolo 1, comma 7, della legge 10 dicembre 2014, n.183”;
- Decreto legislativo n.150 del 14 settembre 2015, “Disposizioni per il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive, ai sensi dell'articolo 1, comma 3 della legge 10 dicembre 2014, n.183”;
- Legge del 13 agosto 2010, n. 136, concernente la tracciabilità dei flussi finanziari e successive modifiche e integrazioni;
- Direttiva della Presidenza del consiglio dei Ministri del 22 dicembre 2011, n. 14, recante “Adempimenti urgenti per l'applicazione delle nuove disposizioni in materia di certificati e dichiarazioni sostitutive di cui all'art. 18 della Legge del 12 novembre 2011, n. 183”.
- Circolare INPS n. 40 del 28/02/2017;
- D.M. n. 115 del 31 maggio 2017, “Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di stato, ai sensi dell'art. 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012 n. 234 e ss.mm.ii.”;
- D.G.R. 377/2023 Regione Basilicata di approvazione degli Uffici Responsabili dell'Attuazione e descrizione delle loro responsabilità e competenze.

PREMESSE

L'obiettivo del presente Avviso è quello di sostenere gli investimenti iniziali delle imprese in Regione Basilicata, mediante il riconoscimento di contributi per la copertura dei costi salariali stimati relativi ai posti di lavoro creati per effetto dell'investimento, calcolati su due anni, accompagnato al finanziamento di percorsi formativi per l'adeguamento e aggiornamento delle competenze del personale assunto.

Attraverso il presente Avviso la Regione intende inoltre supportare l'assunzione di specifiche categorie di soggetti con maggiori difficoltà di inserimento/reinserimento nel mercato del lavoro e, in particolare, dei soggetti provenienti da aree di crisi di impresa, tenuto conto che la Regione Basilicata ha attivato un tavolo negoziale per le aree in crisi con il Ministero delle imprese e del Made in Italy per la gestione della vertenza Callmat, relativa a circa 300 lavoratori, impiegati presso il call center operante in Basilicata a Matera.

L'intervento si pone in sinergia con gli interventi del Programma GOL, il Programma FSE+ Basilicata 2021-2027 e con l'eventuale accesso al Fondo Europeo di Adeguamento alla Globalizzazione (EGF).

ARTICOLO 1 - OGGETTO

1. L'Avviso mette a disposizione delle imprese con sede operativa/unità locale in Basilicata incentivi economici diretti a favorire la realizzazione di investimenti iniziali finalizzati al rafforzamento delle imprese e della produzione attraverso la copertura dei costi salariali relativi ai posti di lavoro creati per effetto dell'investimento iniziale e il finanziamento di percorsi formativi mirati all'aggiornamento e la riqualificazione delle competenze del personale assunto.
2. La tipologia di incentivo riconosciuta è un contributo all'investimento e un contributo per la formazione come specificato dagli articoli 6 e 7 del presente Avviso.
3. I contributi per gli investimenti e i contributi formativi di cui al presente Avviso sono concessi, come esplicitato all'articolo 5, in applicazione del Regolamento (UE) n. 2023/2831 del 13 dicembre 2023 e ss.mm.ii. "Regime De Minimis" o in applicazione dell'art. 14 del Regolamento (UE) n. 651 del 17 giugno 2014, come modificato dal Regolamento (UE) n. 2023/1315 nel rispetto della normativa comunitaria prevista.

ARTICOLO 2 - RISORSE FINANZIARIE

1. La dotazione finanziaria complessiva del presente Avviso è pari a € 6.000.000,00 a valere sui fondi FSC 2021- 2027, Linea di Azione "ID: 4B0341D5_Investimenti finalizzati al Rilancio del sistema produttivo regionale" - Area tematica "03. Competitività Imprese" - Linea di intervento "03.01 Industria e Servizi" dell'Accordo per la Coesione della Regione Basilicata, come di seguito specificato:
 - € 5.000.000 per la copertura dei costi salariali;
 - € 1.000.000 per la copertura dei costi per la formazione;
2. La Regione, in relazione al monitoraggio delle domande pervenute, può rivedere la dotazione finanziaria dei costi salariali e/o dei costi per la formazione e valutare la possibilità di una compensazione delle somme residue tra le due tipologie di costi. A seguito di monitoraggio periodico, può inoltre incrementare le suddette risorse con altre provenienti da fonti comunitarie, nazionali e regionali con pari finalità e oggetto.

ARTICOLO 3 - BENEFICIARI

1. Potranno presentare domanda a valere sul presente Avviso gli operatori economici che alla data del provvedimento di concessione abbiano una sede operativa in regione Basilicata.

2. “Gli operatori economici dovranno possedere, alla data di presentazione dell’istanza, almeno uno dei seguenti Codici ATECO 2025 nella propria visura camerale:
 - K - 61.20.00 Attività di rivendita di telecomunicazioni e attività di servizi di intermediazione per telecomunicazioni
 - K- 62.90.09 Altre attività dei servizi connessi alle tecnologie dell'informazione e dell'informatica n.c.a.
 - K - 63.10.21 Elaborazione dati contabili
 - K - 63.10.29 Elaborazione altri dati
 - N - 73.20.00 Ricerche di mercato e sondaggi di opinione
 - O - 82.10.00 Attività amministrative e di supporto per le funzioni di ufficio
 - O - 82.20.00 Attività dei call center
 - S - 91.11.00 Attività di biblioteche
 - S - 91.12.00 Attività di archivi
3. Gli operatori economici dovranno inoltre possedere le seguenti certificazioni, in corso di validità e rilasciate da organismi accreditati:
 - UNI EN ISO 9001:2015 - Sistemi di gestione per la qualità: A garanzia della qualità dei processi erogati.
 - UNI/PDR 125:2022 - Certificazione del sistema di gestione per la parità di genere all'interno delle organizzazioni, in accordo alla prassi di riferimento UNI/PDR 125:2022 a testimonianza dell'impegno verso la parità di genere e l'inclusione, valori fondamentali per il progetto;
 - ISO/IEC 27001:2022 - Sistemi di gestione per la sicurezza delle informazioni: A tutela della riservatezza e integrità dei dati trattati durante l'erogazione del servizio.
4. Gli operatori economici, alla data di presentazione dell’istanza, dovranno inoltre:
 - essere iscritti nel registro delle imprese della CCIAA territorialmente competente con stato attivo, se tenute a tale adempimento;
 - avere almeno un bilancio approvato alla data di presentazione della domanda;
 - essere in regola con l'applicazione del CCNL sottoscritto dai sindacati maggiormente rappresentativi a livello nazionale;
 - trovarsi nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non essendo in stato di scioglimento o liquidazione o sottoposte a procedure di fallimento o di concordato preventivo, liquidazione coatta amministrativa o volontaria e amministrazione controllata o straordinaria né avere incorso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;
 - essere in regola con le assunzioni previste dalla Legge n.68 del 12/03/99 “Norme per il diritto al lavoro dei disabili” e ss.mm.ii. in materia di collocamento mirato ai disabili;
 - il datore di lavoro o il legale rappresentante, inoltre, non devono:
 - essere incorsi nella violazione delle disposizioni penali e amministrative, ai sensi dell’art. 9 del Decreto Ministeriale 24 ottobre 2007 in materia di tutela delle condizioni di lavoro indicate nel suo allegato A, accertate con provvedimenti amministrativi o giurisdizionali definitivi;

- aver avuto procedure di licenziamento collettivo nei dodici mesi precedenti la data dell'assunzione oggetto della domanda di incentivo (ai sensi dell'Art. 4 e 24 della Legge 223/91 e ss.mm.ii.);
 - avere in atto, nelle unità produttive interessate dall'assunzione, sospensioni dal lavoro connesse a trattamenti di Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria, Fondo di Integrazione Salariale per le causali previste in materia di cassa integrazione guadagni straordinaria o altro ammortizzatore sociale equivalente, salvo i casi di lavoratori assunti verranno inquadrati ad un livello, una mansione o una qualifica professionale diversa da quella posseduta dai lavoratori sospesi;
 - rientrare tra coloro che non hanno rimborsato alla Regione Basilicata l'agevolazione a seguito di rinuncia o revoca del contributo. Possono accedere alle agevolazioni gli operatori economici che, alla data di inoltro della candidatura telematica, hanno ottenuto provvedimenti di concessione di rateizzazione delle somme da restituire a seguito di rinuncia o revoca del contributo e sono in regola con le prescrizioni del piano di rientro;
 - avere a proprio carico, con riferimento ai soggetti indicati all'art. 85 del D.lgs. 159/2011, una delle misure di prevenzione previste dal libro I, titolo I, capo II del codice delle leggi antimafia (D. Lgs 159/2011 e ss.mm.ii.), con effetti di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 del su richiamato decreto legislativo.
5. Ai fini dell'accesso agli incentivi, inoltre, al momento della concessione l'operatore economico, oltre ad avere una sede operativa in Regione Basilicata, dovrà essere in regola con l'assolvimento degli oneri previdenziali e assicurativi (DURC, attestazioni di regolarità contributiva degli enti previdenziali ordinistici).
6. Nel caso trovi applicazione il regime di aiuti «in esenzione» di cui al Reg. (UE) n.651/2014 come modificato dal Reg. (UE) n. 2023/1315, l'azienda non deve configurarsi come impresa in difficoltà, pena l'inammissibilità. La definizione di «impresa in difficoltà» è contenuta nel regolamento (UE) n. 651/2014, articolo 2, numero 18¹.
7. L'aiuto "de minimis" è concedibile solo ai Beneficiari che rispettino le soglie indicate nel regolamento (UE) n. 2023/2831.
8. Sia che si opti per il regime di aiuti «in esenzione» che per gli Aiuti "de minimis", il Beneficiario non deve risultare destinatario di un ordine di recupero pendente per effetto di una precedente decisione della Commissione che dichiara un aiuto illegale e incompatibile con il mercato interno deve essere verificata da ciascuna impresa in base ad eventuali richieste di restituzione di aiuti illegali ad essa

¹ «impresa in difficoltà»: un'impresa che soddisfa almeno una delle seguenti circostanze:

nel caso di società a responsabilità limitata (diverse dalle PMI costituite da meno di tre anni o, ai fini dell'ammissibilità a beneficiare di aiuti al finanziamento del rischio, dalle PMI nei sette anni dalla prima vendita commerciale ammissibili a beneficiare di investimenti per il finanziamento del rischio a seguito della due diligence da parte dell'intermediario finanziario selezionato), qualora abbia perso più della metà del capitale sociale sottoscritto a causa di perdite cumulate. Ciò si verifica quando la deduzione delle perdite cumulate dalle riserve (e da tutte le altre voci generalmente considerate come parte dei fondi propri della società) dà luogo a un importo cumulativo negativo superiore alla metà del capitale sociale sottoscritto. Ai fini della presente disposizione, per «società a responsabilità limitata» si intendono in particolare le tipologie di imprese di cui all'allegato I della direttiva 2013/34/UE (1) e, se del caso, il «capitale sociale» comprende eventuali premi di emissione;

- nel caso di società in cui almeno alcuni soci abbiano la responsabilità illimitata per i debiti della società (diverse dalle PMI costituite da meno di tre anni o, ai fini dell'ammissibilità a beneficiare di aiuti al finanziamento del rischio, dalle PMI nei sette anni dalla prima vendita commerciale ammissibili a beneficiare di investimenti per il finanziamento del rischio a seguito della due diligence da parte dell'intermediario finanziario selezionato), qualora abbia perso più della metà dei fondi propri, quali indicati nei conti della società, a causa di perdite cumulate. Ai fini della presente disposizione, per «società in cui almeno alcuni soci abbiano la responsabilità illimitata per i debiti della società» si intendono in particolare le tipologie di imprese di cui all'allegato II della direttiva 2013/34/UE;
- qualora l'impresa sia oggetto di procedura concorsuale per insolvenza o soddisfi le condizioni previste dal diritto nazionale per l'apertura nei suoi confronti di una tale procedura su richiesta dei suoi creditori;
- qualora l'impresa abbia ricevuto un aiuto per il salvataggio e non abbia ancora rimborsato il prestito o revocato la garanzia, o abbia ricevuto un aiuto per la ristrutturazione e sia ancora soggetta a un piano di ristrutturazione;
- nel caso di un'impresa diversa da una PMI, qualora, negli ultimi due anni: il rapporto debito/patrimonio netto contabile dell'impresa sia stato superiore a 7,5; e il quoziente di copertura degli interessi dell'impresa (EBITDA/interessi) sia stato inferiore a 1,0;

arrivate da una amministrazione pubblica, tipicamente l'Agenzia delle Entrate oppure l'INPS.

9. Ulteriori requisiti di ammissibilità sono individuati nell'ambito dei campi di applicazione dei Reg. (UE) n. 2023/2831 della Commissione del 13 dicembre 2023 e Reg. (UE) n. 651/2014 modificato dal Regolamento (UE) 2023/1315 della Commissione del 23 giugno 2023 come richiamati nell'articolo 5 del presente Avviso.

ARTICOLO 4 - DESTINATARI

1. I destinatari dei contributi concessi a valere sul presente Avviso sono:

- il personale dipendente proveniente dal tavolo di crisi CallMat;
- a saturazione dei lavoratori provenienti dal tavolo di crisi CallMat, i lavoratori di altre imprese in stato di crisi operanti nei medesimi codici ATECO, previsti dal presente Avviso pubblico.

Il Destinatario dovrà essere assunto successivamente alla presentazione dell'istanza da parte del Datore di lavoro e l'attività formativa, ove richiesta, potrà essere erogata solo in seguito al completamento delle procedure di assunzione del destinatario.

2. Le assunzioni devono riguardare contratti di lavoro subordinato a tempo indeterminato anche parziale, purché non inferiore al 50% dell'orario normale di lavoro stabilito dal CCNL sottoscritto dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale, disposte in una sede/unità operativa dell'impresa/datore di lavoro localizzata in regione Basilicata.

ARTICOLO 5 - REGIME DI AIUTO

Agli incentivi previsti dal presente Avviso, configurati come aiuti di stato, si applica la seguente normativa comunitaria, in alternativa:

- il Regolamento (UE) n. 2023/2831 della Commissione del 13 dicembre 2023 – De Minimis; oppure
- il Regolamento (UE) n.651 del 26 giugno 2014 come modificato dal regolamento (UE) 2023/1315 che dichiara alcune categorie di aiuto compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato;

5.1 Applicazione del Regolamento (UE) n. 2023/2831 della Commissione del 13 dicembre 2023

1. Le misure di aiuto che soddisfano le condizioni del regolamento sono considerate misure che non soddisfano tutti i criteri di cui all'articolo 107, paragrafo 1, del trattato e pertanto non sono soggette all'obbligo di notifica di cui all'articolo 108, paragrafo 3, del trattato.
2. Le imprese che intendono fruire dell'incentivo entro il limite degli aiuti «de minimis» non devono rientrare nelle imprese escluse ai sensi dell'art. 1 del Reg. (UE) n. 2023/2831.
3. L'importo complessivo degli aiuti «de minimis» concessi da uno Stato membro a un'impresa unica non supera 300.000,00 euro nell'arco di tre anni. Tale massimale si applica a prescindere dalla forma dell'aiuto «de minimis» o dall'obiettivo perseguito e a prescindere dal fatto che l'aiuto concesso dallo Stato membro sia finanziato interamente o parzialmente con risorse provenienti dall'Unione.
4. Per «impresa unica» si intende, ai sensi del Reg. (UE) n. 2023/2831, l'insieme di tutte le imprese fra le quali intercorre almeno una delle relazioni seguenti:
 - a) un'impresa detiene la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di un'altra impresa;
 - b) un'impresa ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione, direzione o sorveglianza di un'altra impresa;
 - c) un'impresa ha il diritto di esercitare un'influenza dominante su un'altra impresa in virtù di un con-

tratto concluso con quest'ultima oppure in virtù di una clausola dello statuto di quest'ultima;

- d) un'impresa azionista o socia di un'altra impresa controlla da sola, in virtù di un accordo stipulato con altri azionisti o soci dell'altra impresa, la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di quest'ultima.

Le imprese fra le quali intercorre una delle relazioni di cui alle lettere da a) a d), per il tramite di una o più altre imprese sono anch'esse considerate un'impresa unica.

5. Gli aiuti «de minimis» sono considerati concessi nel momento in cui all'impresa è accordato, a norma del regime giuridico nazionale applicabile, il diritto di ricevere gli aiuti, indipendentemente dalla data di erogazione degli aiuti «de minimis» all'impresa.
6. Ai fini del massimale di cui al comma 3 del presente articolo, gli aiuti sono espressi in termini di sovvenzione diretta in denaro. Tutti i valori utilizzati sono al lordo di qualsiasi imposta o altro onere.
7. Il contributo per la copertura dei costi salariali è quantificato nel costo mensile collegato alla retribuzione lorda, in relazione al CCNL, alla qualifica e al livello del lavoratore, durante un periodo massimo di 24 mesi successivi all'assunzione e per la formazione in UCS per la formazione continua.
8. L'intensità massima concessa dell'aiuto è pari a 15.000,00 euro annui per massimo due annualità, per un totale di € 30.000,00 per 24 mesi a cofinanziamento dei costi salariali

5.2 Applicazione del Regolamento (UE) n.651 del 17 giugno 2014, come modificato dal Regolamento (UE) n. 2023/1315

1. Nel caso in cui l'impresa intenda fruire dell'incentivo oltre il limite degli aiuti «de minimis», il finanziamento è concesso nell'ambito degli Aiuti a finalità regionale agli investimenti, conformemente a quanto stabilito dall'art. 14 del Regolamento UE 651/2014, e per quanto riguarda la formazione dall'art. 31 del medesimo regolamento.
2. Per quanto riguarda Aiuti a finalità regionale agli investimenti i costi ammissibili corrispondono ai costi salariali stimati relativi ai posti di lavoro creati per effetto di un investimento iniziale, calcolati su due anni.
3. Conformemente a quanto stabilito dalla Carta degli Aiuti a finalità regionale 2022-2027, l'intensità massima degli aiuti a finalità regionale concedibili varia in base alla dimensione dell'impresa: 30% per le grandi imprese, 40% per le medie imprese e 50% per le piccole e microimprese del costo complessivo sostenuto, comunque nel rispetto del massimale del contributo di euro 30.000,00 a lavoratore assunto per 24 mesi.
4. Per quanto riguarda gli aiuti alla formazione, sono compatibili con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, del trattato e sono esentati dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 108, paragrafo 3, del trattato purché soddisfino le condizioni di cui al presente articolo.
5. Ai sensi dell'art. 31, c. 2 del Regolamento UE 651/2014, non è finanziabile la formazione organizzata per conformarsi alla normativa nazionale obbligatoria in materia di formazione, tranne nel caso in cui i contenuti della proposta progettuale siano differenti da quelli obbligatori.
6. I costi ammissibili sono quelli stabiliti dall'art. 31, paragrafo 3, del Regolamento UE 651/2014.
7. L'intensità di aiuto non supera le percentuali previste dall'art. 31 del Regolamento UE 651/2014 e, in particolare: l'intensità di aiuto non supera il 50 % dei costi ammissibili. Può tuttavia essere aumentata fino a un'intensità massima del 70 % dei costi ammissibili come segue:
 - a) di 10 punti percentuali se la formazione è destinata a lavoratori con disabilità o a lavoratori svantaggiati;

b) di 10 punti percentuali per gli aiuti concessi alle medie imprese e di 20 punti percentuali per gli aiuti concessi alle piccole imprese.

5.3 Cumulabilità degli aiuti

1. Gli incentivi previsti dal presente Avviso sono cumulabili con altri aiuti per la stessa assunzione e per gli stessi costi ammissibili nel rispetto delle seguenti previsioni:
 - gli aiuti «de minimis» non sono cumulabili con aiuti di Stato concessi per gli stessi costi ammissibili se tale cumulo comporta il superamento dell'intensità di aiuto o dell'importo di aiuto più elevati fissati, per le specifiche circostanze di ogni caso, in un regolamento d'esenzione per categoria o in una decisione adottata dalla Commissione. Gli aiuti «de minimis» che non sono concessi per specifici costi ammissibili o non sono a essi imputabili possono essere cumulati con altri aiuti di Stato concessi a norma di un regolamento d'esenzione per categoria o di una decisione adottata dalla Commissione;
 - ai sensi dell'art.14 e dell'art. 31 del Reg. (UE) n.651/2014, gli aiuti in regime di esenzione, in tutto o in parte coincidenti con gli stessi costi ammissibili, sono cumulabili nel limite dell'intensità massima dell'aiuto prevista. Per la verifica dei limiti di cumulo si applicano, in ogni caso, le disposizioni di cui all'articolo 8 del Reg. (UE) n.651/2014.
2. Restano salvi eventuali divieti di cumulo previsti da norme statali che ammettono incentivi per gli stessi costi ammissibili.

ARTICOLO 6 - ATTIVITÀ FINANZIABILI E SPESE AMMISSIBILI

6.1 Aiuti agli investimenti

1. Per quanto riguarda gli aiuti per effetto di un investimento iniziale i costi ammissibili corrispondono ai costi salariali stimati relativi ai posti di lavoro creati, calcolati su un periodo massimo di due anni (24 mesi).
2. Una volta completato l'investimento, il personale assunto è mantenuto nella zona interessata per almeno 36 mesi.
3. I costi salariali sono concessi unicamente per l'assunzione del personale come disciplinato dall'articolo 4 comma 1 del presente Avviso Pubblico.
4. Le domande dovranno prevedere l'assunzione di un numero minimo di 10 unità di personale o FTE equivalenti.
5. Il contributo è concesso per le assunzioni con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato anche parziale, purché non inferiore al 50% dell'orario normale di lavoro stabilito dal CCNL sottoscritto dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale, disposte in una sede/unità operativa dell'impresa/datore di lavoro localizzata in regione Basilicata.
6. Il contributo è concesso per le assunzioni con contratto a tempo indeterminato, ad esclusione dei:
 - contratti in regime di somministrazione;
 - contratti di lavoro intermittente;
 - prestazioni di lavoro accessorio;
 - contratto di apprendistato;
7. Il contributo a copertura dei costi salariali non spetta:
 - a) se l'assunzione costituisce attuazione di un obbligo preesistente, stabilito dalla legge o dalla contrattazione collettiva;

- b) se l'assunzione viola il diritto di precedenza stabilito dalla legge o dal contratto collettivo alla riassunzione di un altro lavoratore;
 - c) con riferimento ai lavoratori che hanno avuto un rapporto di lavoro nei sei mesi precedenti col datore di lavoro che assume o con quello che, al momento del licenziamento, presenta assetti proprietari sostanzialmente coincidenti con quelli del datore di lavoro che assume, ovvero risulta con quest'ultimo in rapporto di collegamento o controllo.
8. La Regione verifica il mantenimento dell'assunzione incentivata rispetto all'unità locale in cui è avvenuta. Il trasferimento del lavoratore presso altre unità locale è ammesso solo nel caso in cui la nuova sede sia ubicata all'interno del territorio della regione Basilicata.

6.2 Attività di formazione

1. L'attività formativa è un'attività facoltativa ed è rivolta unicamente alle risorse assunte con gli incentivi di cui al presente avviso.
2. Le proposte progettuali dovranno dettagliare i fabbisogni formativi per l'aggiornamento delle competenze del personale, indicando come le competenze richieste rispondono all'esigenza di occupabilità del personale, tenendo conto dell'obiettivo specifico dell'Avviso. La formazione deve essere direttamente collegata alle attività svolte/da svolgere da parte del lavoratore.
3. Le attività formative dovranno avere una durata minima di 30 ore e una durata massima di 200 ore e prevedere un massimo di 15 allievi per aula.
4. Le attività formative dovranno essere realizzate durante l'orario di lavoro.
5. Le attività formative potranno svolgersi nei locali dell'impresa o in altra sede idonea.
6. I corsi di formazione possono svolgersi in loco, online o in forma ibrida, ma devono essere erogati in caso di FAD in modalità sincrona e tracciabile. Il numero di ore deve essere dimostrato da un sistema di gestione del tempo verificabile in conformità delle prassi nazionali accettate di norma.

ARTICOLO 7- IMPORTO DELL'INCENTIVO

7.1 Contributo per la copertura dei costi salariali

1. Il contributo per la copertura dei costi salariali per ogni assunzione a tempo pieno e indeterminato è riconosciuto per un importo massimo complessivo nei 24 mesi di € 30.000,00. Nel caso di assunzione a tempo parziale, purché non inferiore al 50% dell'orario normale di lavoro stabilito dal CCNL sottoscritto dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale, il contributo massimo sarà rideterminato proporzionalmente alla percentuale di assunzione (min. 50%) *(ad esempio per un contratto al 80% l'importo massimo concedibile per i 24 mesi sarà dato da $30.000 \times 80 : 100 = € 24.000,00$);*
2. L'importo del contributo non può superare il costo salariale lordo annuo dell'assunzione incentivata, in caso di applicazione del Regolamento (UE) n.2831/2023 «de minimis» o, nel caso trovi applicazione l'art. 14 del Regolamento (UE) n.651/2014 «di esenzione», non può superare i limiti di cumulo e di intensità di cui al precedente articolo 5.
3. Il contributo concedibile, entro il succitato massimale di € 30.000,00 per 24 mesi e tenendo conto dell'intensità massima dell'aiuto, sarà calcolato moltiplicando la Retribuzione mensile lorda per 24 mesi, per ogni assunzione a tempo indeterminato. Le componenti della retribuzione lorda che dovranno essere prese in considerazione sono le seguenti: Retribuzione minima tabellare prevista per il livello di riferimento, inclusi eventuali elementi fissi e invariabili previsti obbligatoriamente dal CCNL di riferimento (paga base, contingenza, III elemento, EDR, EBT, ecc.)
4. In caso di successiva trasformazione del contratto incentivato da tempo parziale a tempo pieno, l'incentivo non può essere riparametrato in aumento.

5. In caso di assunzioni incentivate a tempo pieno e indeterminato, non è ammessa la trasformazione dell'assunzione da tempo pieno a tempo parziale prima dei 24 mesi dall'assunzione, tranne nel caso in cui la riduzione avviene a seguito di richiesta da parte del lavoratore, e comunque non inferiore al 50% delle ore previste da CCNL di riferimento.

7.2 Incentivo alla formazione

1. Il valore del finanziamento da riconoscere all'impresa è determinato sulla base del numero di persone da formare e della durata del percorso formativo, nonché sulla base delle Unità di Costo Standard (UCS) di cui alla Tabella 3a del Regolamento delegato (UE) n. 2023/1676 e dell'indice relativo alla Regione Basilicata di cui alla Tabella 5 del medesimo Regolamento, segnatamente: **Tariffa ora allievo - formazione di persone occupate: € 23,99** finalizzata a coprire tutti i costi sostenuti per l'organizzazione e l'erogazione della formazione;
2. Il contributo per ciascuna ora di formazione varia in funzione del regime di aiuto scelto: ("de minimis" o "in esenzione") e in funzione della dimensione dell'impresa. In particolare:
 - a) Nel caso in cui il beneficiario opti per il regime de minimis, sarà riconosciuta integralmente la Tariffa oraria - formazione di persone occupate pari **23,99 euro/ora allievo**.
 - b) Nel caso in cui il beneficiario opti per il regime in esenzione – aiuti alla formazione - ai sensi del Regolamento (UE) 651/2014, l'intensità dell'aiuto massima è quella prevista dall'art. 31 del Regolamento: l'intensità di aiuto non supera il 50 % dei costi ammissibili. Può tuttavia essere aumentata fino a un'intensità massima del 70 % dei costi ammissibili come segue:
 - di 10 punti percentuali se la formazione è destinata a lavoratori con disabilità o a lavoratori svantaggiati;
 - di 10 punti percentuali per gli aiuti concessi alle medie imprese e di 20 punti percentuali per gli aiuti concessi alle piccole imprese.

A consuntivo, l'importo del contributo pubblico sarà dato moltiplicando l'UCS per il monte ore ottenuto dalla sommatoria delle ore di formazione effettivamente fruita da ciascun destinatario, che abbia partecipato almeno al 70% delle ore per lo stesso programma.

ARTICOLO 8 - NUMERO CONTRIBUTI OCCUPAZIONALI

1. L'impresa dovrà presentare un'istanza di agevolazione con l'indicazione del numero di lavoratori che si intende assumere. Come evidenziato all'art. 6.1 le domande dovranno prevedere l'assunzione di un numero minimo di 10 unità di personale o FTE equivalenti.
2. Nel caso in cui trovi applicazione il Reg. (UE) n. 2023/2831 «de minimis» l'importo complessivo dei contributi concedibile ad ogni impresa unica non può in ogni caso superare i massimali stabiliti dallo stesso Regolamento e dal presente avviso.

ARTICOLO 9 - PREMIALITÀ

1. Sono previsti criteri di premialità che attribuiscono un punteggio alle istanze che ne sono in possesso. In particolare, al momento della presentazione dell'istanza, l'impresa/datore di lavoro deve dichiarare il possesso di una o più premialità tra quelle di seguito elencate a cui sono assegnate i seguenti punteggi:

CRITERIO DI PREMIALITA'	PUNTEGGIO
a) l'impresa che assume un numero maggiore di lavoratori;	1 punto ogni dipendente assunto (FTE) oltre il numero minimo di 10 dipendenti (o FTE) previsto dall'Avviso
b) l'impresa che assume all'interno dell'unità produttiva fisicamente collocata nel Comune di Matera;	1 punto per ogni lavoratore assunto nel Comune di Matera
c) l'impresa che assume nel settore call center di indagini di mercato e/o telemarketing	5 punti
d) possesso di contratti commerciali attivi con clienti a rilevanza nazionale nei settori individuati dall'art. 3 dell'Avviso Pubblico	0,5 punti per ogni contratto in essere superiore ad 1

- Il possesso delle premialità è dichiarato, al momento della presentazione dell'istanza, dal legale rappresentante sotto forma di dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 ed è soggetto a verifica da parte dell'Amministrazione.

ARTICOLO 10 - TERMINI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

- La procedura di presentazione delle istanze di agevolazione è attivata mediante sportello telematico. Lo sportello sarà aperto dalle ore 8:00 del giorno successivo al trentesimo giorno dalla data di pubblicazione del presente Avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione e rimarrà attivo fino alle ore 18:00 del sessantesimo giorno decorrente dalla data di apertura. Eventuali differimenti dei termini, nonché l'eventuale riapertura dello sportello, potranno essere disposti con provvedimento del Dirigente dell'Ufficio competente, fino all'esaurimento delle risorse disponibili.
- I soggetti richiedenti devono essere obbligatoriamente in possesso di un indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) e di un certificato di firma digitale in corso di validità. L'Amministrazione regionale non assume alcuna responsabilità in caso di mancata ricezione delle comunicazioni dovuta all'errata indicazione dell'indirizzo PEC nella domanda di agevolazione.
- La partecipazione all'Avviso avviene esclusivamente tramite la piattaforma informatica "Avvisi e Bandi", accessibile dal sito istituzionale www.regione.basilicata.it. All'interno della piattaforma sono disponibili le istruzioni operative per la compilazione e l'inoltro della candidatura telematica secondo il format in Allegato A al presente avviso.
- Alla chiusura dello sportello, le istanze presentate saranno suddivise in due distinti elenchi:
 - elenco delle istanze che hanno dichiarato il possesso di almeno una premialità ordinate automaticamente in ordine decrescente in base al punteggio auto attribuito;
 - elenco delle istanze prive di premialità ordinate cronologicamente in base al protocollo di arrivo.
- Le istanze sono valutate da apposita Commissione nominata dal Direttore Generale della Direzione Generale per lo Sviluppo Economico, il Lavoro e i Servizi alla Comunità, composta da funzionari regionali in servizio presso gli Uffici competenti in materia di Politiche di Sviluppo, Politiche del Lavoro e Politiche Giovanili, Formazione e Qualità delle Politiche Formative.
- La Commissione procede prioritariamente all'istruttoria dell'elenco delle istanze con premialità, fino alla concorrenza della dotazione finanziaria disponibile, verificando la sussistenza delle premialità dichiarate in fase di presentazione dell'istanza di cui al comma 1 del precedente articolo 9 nonché del possesso dei requisiti di ammissibilità previsti dall'Avviso.
- Solo all'esito positivo dell'istruttoria, la Commissione procede alla formazione dell'elenco delle istanze

ammissibili con priorità in base al punteggio eventualmente rideterminato.

8. A parità di punteggio si considera l'ordine cronologico in base al protocollo di arrivo;
9. Nel caso in cui, a seguito del finanziamento delle istanze rientranti nell'elenco con premialità, residuo economie o disponibilità finanziarie, la Commissione procederà all'istruttoria dell'elenco delle istanze ammissibili prive di premialità, nei limiti delle risorse residue.
10. L'Ufficio competente, con apposito provvedimento amministrativo, approva gli esiti dell'istruttoria e dispone la concessione dell'incentivo sulla base degli elenchi delle istanze ammissibili e finanziabili predisposti dalla Commissione.
11. Entro sei mesi dalla pubblicazione degli elenchi di concessione, i soggetti beneficiari devono trasmettere, tramite la piattaforma "Centrale Bandi", la documentazione attestante l'avvenuta assunzione. In caso di mancata assunzione nei termini previsti, si procederà alla revoca del beneficio con apposito provvedimento.
12. La Regione si riserva la facoltà di procedere allo scorrimento degli elenchi delle istanze ammissibili in caso di economie derivanti da rinunce, revoche o decadenze, nonché in caso di eventuale incremento o integrazione della dotazione finanziaria disposta con apposito provvedimento. Lo scorrimento avverrà prioritariamente a favore dell'elenco delle istanze con premialità e, solo in presenza di ulteriori risorse residue, potrà interessare l'elenco delle istanze prive di premialità, nei limiti delle risorse effettivamente disponibili e nel rispetto delle disposizioni del presente Avviso.

ARTICOLO 11- DOCUMENTAZIONE

1. Alla domanda telematica per l'ottenimento di contributi per gli investimenti e la formazione di cui all'Allegato A al presente avviso, firmata dal legale rappresentante dell'impresa/datore di lavoro, deve essere allegata la seguente documentazione, a pena di inammissibilità:
 - a) Dichiarazione sostitutiva sulle caratteristiche dimensionali dell'impresa e sui suoi assetti proprietari (Allegato B al presente avviso);
 - b) Progetto formativo (allegato C al presente avviso);
 - c) Atto unilaterale di impegno firmato dal legale rappresentante del soggetto richiedente (Allegato D al presente avviso).
2. Nel solo caso di non perfetta conformità e/o imprecisione della documentazione prodotta, la commissione di valutazione potrà procedere alla richiesta di soccorso istruttorio, prima della formale esclusione della domanda definitiva e della correlata prenotazione.
3. Nel caso di richiesta di integrazioni e/o chiarimenti rispetto alla documentazione prodotta l'impresa/datore di lavoro, senza perdere la priorità dell'ordine cronologico di presentazione del modulo di partecipazione attribuito dal Sistema "Centrale Bandi", deve procedere ad integrare telematicamente la documentazione richiesta entro e non oltre il termine di dieci giorni lavorativi dalla notifica. Qualora l'integrazione prodotta pervenga incompleta e/o imprecisa oppure oltre il termine prescritto, la domanda in difetto dei requisiti di ammissione e partecipazione è dichiarata inammissibile.

ARTICOLO 12 - EROGAZIONE DEGLI INCENTIVI

1. La Regione eroga il contributo per la copertura dei costi salariali e il contributo per la formazione, secondo la seguente modalità:
 - a) pagamento a titolo di anticipazione pari al 40% del contributo concesso, sulla base di espressa richiesta del beneficiario con contestuale presentazione di polizza fideiussoria bancaria o assicurativa

irrevocabile, incondizionata ed escutibile a prima e semplice richiesta, di cui risulti beneficiaria la Regione, di importo pari a quello dell'anticipo da erogare;

- b) pagamento a saldo del 60% appena sono stati sostenuti costi per il lavoratore e completata l'attività formativa, se prevista;

Oppure

- c) pagamento del contributo su base annuale appena sono stati sostenuti i costi per il lavoratore e completata l'attività formativa se prevista, senza la necessità di presentare polizza fideiussoria.
2. Per quanto riguarda il contributo per la copertura dei costi salariali, "l'intensità massima del contributo riconoscibile" dovrà tenere conto del regime prescelto (aiuti in esenzione o aiuti de minimis) dovrà essere calcolata sulla base del lordo degli oneri differiti² e al netto di eventuali ulteriori contributi pubblici³, fermo restando l'obbligo di fornire evidenza di tutti i pagamenti effettivamente sostenuti e dell'osservanza della disciplina in materia di Aiuti di stato (divieto di cumulo, mantenimento occupazionale).
 3. Per quanto riguarda il contributo per la formazione, l'importo sarà determinato sulla base delle ore di formazione effettivamente fruite dai destinatari, moltiplicate per le UCS prevista dall'articolo 6.2, valorizzate sulla base del regime di aiuto prescelto, delle caratteristiche del destinatario e della dimensione dell'impresa.
 4. Le domande di rimborso dovranno essere presentate sul Sistema informativo della Regione Basilicata "CENTRALE BANDI", corredate dalla documentazione di cui all'articolo successivo.
 5. Ai fini dell'erogazione del contributo per la copertura dei costi salariali e del contributo per la formazione, la Regione attiva specifici controlli sulle autodichiarazioni rese dall'impresa/datore di lavoro, ai sensi del DPR n.445/2000. In caso di accertata mancata corrispondenza tra le autodichiarazioni rese dai beneficiari e i controlli effettuati, è disposta la decadenza dal beneficio e la revoca per l'intero ammontare dell'importo eventualmente erogato.
 6. Al termine dei 24 mesi dovrà essere trasmessa comunque la documentazione di spesa attestante il mantenimento occupazionale (36 mesi) per la parte non già rendicontata.
 7. L'erogazione del contributo per la copertura dei costi salariali e del contributo per la formazione è effettuata sul conto corrente dedicato anche se non in via esclusiva ai rapporti con la P.A. specificamente indicato al momento della presentazione della domanda unitamente alle generalità della persona autorizzata dall'impresa/datore di lavoro ad operare sullo stesso.
 8. Nel caso di licenziamento prima del periodo dell'impegno occupazionale previsto (36 mesi), l'impresa/datore di lavoro dovrà restituire il contributo ricevuto, salvo i casi previsti dalla normativa in materia richiamata dall' articolo 17 dell'Avviso.

ARTICOLO 13 - RENDICONTAZIONE DEGLI INCENTIVI

1. Fatto salvo il caso di richiesta di anticipazione di cui al precedente articolo 12. lettera a, l'impresa/datore di lavoro dovrà caricare nel Sistema informativo della Regione Basilicata "CENTRALE BANDI", nel termine perentorio di venti giorni di calendario successivi al periodo di riferimento⁴, la dichiarazione di spesa e la seguente documentazione di spesa:

1.1. Contributo per la copertura dei costi salariali

² Sia quelli a carico del lavoratore che quelli a carico impresa

³ Esempio: Se l'impresa per la stessa assunzione ha ricevuto uno sgravio o un contributo pari € 3.000,00, ed ha sostenuto un costo al lordo degli oneri di euro 24.000,00 €, il contributo in esenzione nella misura massima del 50%, è così calcolato: 24.000,00€/2=12.000,00 €. Il risultato di 12.000,00 € - 3.000,00 € (già ricevuti) = 9.000,00 € di contributo concedibile.

⁴ Il periodo di riferimento è quello in cui è maturato l'importo rendicontabile.

- a) copia del contratto di lavoro stipulato (solo per la prima dichiarazione di spesa);
- b) copia di tutti i cedolini paga delle mensilità di riferimento del/i lavoratore/i per i quali è stato concesso l'incentivo sulle quali deve essere apposta la dicitura "FSC 2021/2027 Basilicata" – "Titolo di spesa rendicontato per € -----a valere sull'avviso Pubblico #BasilImpresaInvestimenti – CUP..... Azione....."
- c) Estratto del LUL (Libro Unico del Lavoro) per accertare l'effettiva correttezza del riepilogo;
- d) Documentazione idonea a garantire la tracciabilità dei pagamenti a favore dei lavoratori ai sensi dell'art. 3 comma 2 della Legge n. 136/2010 e Legge n. 205/2017. Gli obblighi di tracciabilità si articolano essenzialmente nei seguenti adempimenti principali:
 - i. utilizzo di conti correnti bancari o postali dedicati all'operazione cofinanziata anche in via non esclusiva;
 - ii. effettuazione dei movimenti finanziari dei pagamenti delle retribuzioni relative alle assunzioni incentivate esclusivamente mediante lo strumento del bonifico bancario o postale ovvero attraverso l'utilizzo di altri strumenti idonei a consentire piena tracciabilità delle operazioni, corredati da estratto conto da cui risulta l'addebito delle somme erogate.
- e) documentazione attestante il versamento dei contributi e degli oneri fiscali (modelli F24 quietanzati);

1.2. Contributi per la formazione

- a) elenco dei destinatari, con l'indicazione del rapporto di lavoro in essere;
 - b) richiesta di erogazione di saldo riportante la quantificazione dei contributi maturati. Il "contributo maturato" dovrà essere calcolato applicando l'UCS ora allievo di riferimento, tenendo conto del regime di aiuto prescelto e della dimensione dell'impresa, per il numero di ore di formazione effettivamente frequentate da ciascun allievo;
 - c) dichiarazione che l'attività formativa è stata realizzata durante l'orario di lavoro dei dipendenti;
 - d) relazione finale sull'attività formativa realizzata datata e firmata in originale;
 - e) registri regolarmente compilati e firmati in originale.
2. Ad esito positivo delle verifiche gestionali sulla spesa rendicontata, il beneficiario potrà procedere a trasmettere la relativa domanda di rimborso.

ARTICOLO 14 – VARIAZIONI DEI BENEFICIARI

1. Le variazioni riferite al soggetto beneficiario devono essere comunicate tempestivamente agli uffici regionali competenti. In particolare:
 - le modifiche di natura formale che non comportino mutamenti sostanziali alla struttura e/o all'attività del beneficiario (denominazione sociale, cariche, sede legale, forma giuridica, iban, ecc.) vengono comunicate agli uffici regionali competenti, entro 30 giorni dal verificarsi della sopracitata variazione, che provvedono all'aggiornamento delle anagrafiche;
 - le modifiche apportate all'atto costitutivo e/o allo statuto e le modifiche alla struttura e/o all'attività del beneficiario, anche per effetto di fusione, incorporazione, trasferimento del ramo aziendale, cessione di quote sociali, cessione di partecipazioni sociali ecc. vengono comunicate agli uffici regionali competenti, entro 30 giorni dal verificarsi della sopracitata variazione, i quali effettuano una valutazione di ammissibilità anche in relazione a quanto previsto dall'avviso di riferimento.

2. La Regione si riserva il potere di revocare la concessione dei contributi, qualora, per effetto di tali modifiche, vengano meno uno o più requisiti o condizioni richiesti dalla vigente normativa o dalle disposizioni regionali per accedere ai contributi stessi.

ARTICOLO 15 - CONTROLLI

1. Tenuto conto delle specificità delle misure realizzate nell'ambito del presente Avviso, ai fini della verifica della regolarità delle operazioni, gli uffici regionali competenti possono svolgere in qualsiasi momento:
 - controlli a campione e/o puntuali sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione rese ai sensi del DPR 445/2000 in sede di presentazione delle domande di contributo e in sede delle richieste di erogazione dell'incentivo;
 - controlli in itinere sul possesso dei requisiti richiesti ai datori di lavoro circa il mantenimento in forza del personale assunto oggetto di contribuzione;
 - controlli previsti dal vigente Sistema di Gestione e Controllo del FSC 2021-2027.
2. Il controllo si concentra su:
 - continuità dell'impiego del lavoratore per cui è stato concesso il contributo per il periodo indicato dall'Avviso;
 - rispetto del periodo di mantenimento dell'occupazione per il periodo previsto;
 - effettiva erogazione della formazione, ove prevista, per le finalità previste dall'avviso;
 - rispetto delle eventuali ulteriori condizioni definite dall'Avviso pubblico, nonché dalla normativa di riferimento.
3. L'esito negativo dei controlli comporta l'avvio di una procedura di recupero totale o parziale di cui alle procedure del successivo art. 17 del contributo concesso di cui all'Art. 7.
4. I beneficiari dovranno fornire ogni informazione e tenere a disposizione presso le loro sedi amministrative e/o operative la documentazione amministrativa e contabile relativa all'intervento finanziato al beneficiario, per il periodo previsto dalla normativa vigente.

ARTICOLO 16 - OBBLIGHI

1. Il beneficiario si impegna a:
 - i. osservare le disposizioni del presente Avviso e la normativa comunitaria, nazionale e regionale in materia di fondi FSC;
 - ii. rispettare gli obblighi informativi ai fini del monitoraggio fisico, finanziario e procedurale previsti nell'ambito dei Fondi FSC;
 - iii. assicurare che la spesa dichiarata in una domanda di pagamento non sia dichiarata per il sostegno di un altro fondo pubblico;
 - iv. osservare gli obblighi previsti dall'FSC in materia di informazione e pubblicità degli interventi, secondo le indicazioni rese disponibili dall'Amministrazione regionale;
 - v. rendere disponibile tutta la documentazione necessaria alla gestione e al monitoraggio dell'intervento;

- vi. conservare adeguatamente su supporto cartaceo e informatico tutta la documentazione inerente all'assunzione e la formazione realizzata;
 - vii. accettare il controllo dell'Unione Europea, dello Stato Italiano e della Regione Basilicata rendendosi disponibile per eventuali controlli in loco in itinere e a chiusura dell'intervento da parte dei revisori nazionali ed europei;
 - viii. rendere disponibili i documenti giustificativi relativi ai servizi erogati e alle spese sostenute per un periodo di cinque anni dopo la ricezione dell'ultimo pagamento, fatto salvo quanto ulteriormente disposto in materia di Aiuti di stato;
 - ix. applicare nei confronti del personale dipendente il contratto collettivo nazionale di riferimento;
 - x. mantenere la sede operativa per 3 anni per le piccole e medie imprese e 5 anni per le grandi imprese;
 - xi. garantire il mantenimento occupazionale per 3 anni;
 - xii. assicurare la tracciabilità delle movimentazioni finanziarie attraverso un conto corrente bancario dedicato se pur non esclusivo nel rispetto della legge n.136/2010 ed indicare le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sullo stesso;
 - xiii. tenere una contabilità separata oppure una codifica contabile adeguata per tutte le transazioni relative all'operazione;
 - xiv. comunicare tempestivamente ogni eventuale variazione dei dati relativi al rappresentante legale o al beneficiario stesso; non mettere in pratica atti, patti o comportamenti discriminatori ai sensi degli artt.25 e 26 del d.lgs. n.198/2006 accertati da parte della Direzione Provinciale del Lavoro territorialmente competente;
 - xv. esibire la documentazione originale su richiesta della Regione;
 - xvi. fornire con cadenza periodica e secondo le modalità stabilite dalla Regione tutti i dati richiesti;
 - xvii. assicurare la massima collaborazione per lo svolgimento delle verifiche con la presenza del personale responsabile;
 - xviii. agevolare l'effettuazione dei controlli nel corso delle visite ispettive e in loco;
 - xix. fornire le informazioni ordinarie e straordinarie richieste entro i termini fissati;
 - xx. rispettare la normativa in materia fiscale, previdenziale e di sicurezza dei lavoratori, nonché il rispetto della normativa in tema di concorrenza, appalti, ambiente e di pari opportunità.
2. In caso di inosservanza di uno o più obblighi posti a carico del soggetto beneficiario la Regione, previa diffida ad adempiere, procede alla revoca del finanziamento e al recupero delle somme già erogate.

ARTICOLO 17 - RIMODULAZIONE, DECADENZA, RINUNCIA E REVOCA

- 1. Nel caso in cui il rapporto di lavoro si concluda anticipatamente rispetto a quanto stabilito dall'Avviso si procederà alla revoca del contributo, secondo le modalità di seguito specificate.
- 2. È prevista la REVOCA TOTALE del contributo ammesso qualora nell'ambito dei controlli previsti dalla normativa di riferimento e dal presente Avviso si riscontri un inadempimento da parte del beneficiario rispetto agli obblighi previsti a suo carico, in caso di accertata mancata corrispondenza tra le autodichiarazioni rese laddove queste risultino palesemente non veritiere e i controlli effettuati sulle stesse, tali da far decadere la sussistenza dei requisiti di partecipazione e ammissione;
- 3. Per tutte le assunzioni oggetto del presente Avviso, con riferimento al singolo rapporto di lavoro oggetto di incentivo, è prevista:

- a) la REVOCA TOTALE dell'incentivo riferito a ciascun lavoratore si applica nei seguenti casi:
 - interruzione del rapporto di lavoro prima dei 12 mesi dall'assunzione - qualsiasi motivo abbia causato la cessazione del rapporto di lavoro (ad eccezione di quelle per cui è prevista la revoca proporzionale);
 - interruzione del rapporto di lavoro dopo i 12 mesi dall'assunzione ed entro i 36 mesi (obbligo mantenimento occupazionale) per licenziamento per giustificato motivo oggettivo o licenziamento collettivo, dimissioni per giusta causa, cessazione per passaggio di appalto, cessazione dell'attività;
 - variazione del rapporto di lavoro per distacco/comando indipendentemente dal periodo fuori dal territorio destinatario dell'incentivi;
 - variazione del rapporto di lavoro da full time a part time inferiore al 50% delle ore previste dal CCNL di riferimento.
- b) la REVOCA PARZIALE dell'incentivo riferito a ciascun lavoratore, nella misura del 50%, nei seguenti casi:
 - interruzione del rapporto di lavoro in un periodo compreso tra i 12 e i 24 mesi (periodo finanziato) dall'assunzione del lavoratore per dimissioni, licenziamento per giusta causa o giustificato motivo soggettivo, risoluzione consensuale.
- c) per i soli aiuti in de minimis la REVOCA PROPORZIONALE nei seguenti casi:
 - interruzione del rapporto di lavoro prima dei 24 mesi (periodo finanziato) per decesso, pensionamento e altre situazioni assimilabili non imputabili al datore di lavoro;
 - variazione del rapporto di lavoro da full time a part time, purché non inferiore al 50% delle ore previste dal CCNL di riferimento.
4. Nel caso in cui l'orario del contratto di lavoro oggetto di incentivo venga ridotto da full time a part-time (non inferiore al 50% delle ore previste dal full time) il contributo in de minimis verrà conseguentemente riproporzionato tenendo conto del tempo rimanente al raggiungimento della soglia dei 24 mesi (periodo finanziato).
5. Nel caso di revoca parziale con riproporzionamento, per interruzione del rapporto di lavoro prima dei 24 mesi (periodo finanziato), il computo del contributo in de minimis riproporzionato avverrà su base mensile, rideterminato in ragione dell'effettiva permanenza del lavoratore in attività; a tal fine il mese durante il quale la permanenza in attività si è protratta per almeno quindici giorni è computato per intero.
6. Il mantenimento dell'occupazione è oggetto di controlli che vengono effettuati dall'Amministrazione attraverso la consultazione del sistema BASIL.
7. Nel caso di dimissioni, pensionamento, licenziamento per giusta causa, decesso del lavoratore oggetto del contributo richiesto, è possibile procedere alla sostituzione del lavoratore cessato con altro lavoratore con i medesimi requisiti del lavoratore sostituito alla data di presentazione della domanda di agevolazione, e appartenente alla stessa tipologia di contributo di cui al presente Avviso, entro e non oltre 1 mese dalla data di interruzione del rapporto di lavoro. La sostituzione del lavoratore dovrà essere comunicata nei 10 giorni successivi alla data di assunzione del nuovo lavoratore all'Ufficio regionale competente, che effettuerà la verifica della sussistenza dei requisiti sul nuovo lavoratore.

La comunicazione deve pervenire via PEC, all'indirizzo ufficio.politiche.lavoro@cert.regione.basilicata.it indicando nell'oggetto il numero di istanza.
8. Il mancato invio della comunicazione di nuova assunzione da parte del datore di lavoro comporta l'automatica non accettazione della sostituzione del lavoratore con conseguente revoca del contributo.

9. Per ogni lavoratore cessato è ammessa una sola sostituzione. Se accettata la sostituzione in questione, non si procederà alla revoca del contributo.
10. L'obbligo di mantenimento in forza del lavoratore per 36 mesi sarà calcolato, dalla data di assunzione dell'ultimo lavoratore incentivato.
11. In caso di revoca il beneficiario deve restituire alla Regione, oltre alla quota capitale, gli interessi legali calcolati dalla data dell'erogazione dell'incentivo fino alla data dell'effettiva restituzione e/o recupero dello stesso.
12. Il provvedimento di revoca è adottato in esito all'instaurazione di apposito contraddittorio sulle risultanze istruttorie ex art.10 bis della legge n.241/90.

ARTICOLO 18 - MONITORAGGIO, INFORMAZIONE E PUBBLICITÀ E CONSERVAZIONE DEI DOCUMENTI

1. Il monitoraggio dello stato di avanzamento finanziario e fisico dell'intervento è effettuato attraverso il sistema regionale in uso presso la regione Basilicata, secondo tempistiche e modalità stabilite, con strumenti di rilevazione delle informazioni di tipo quali-quantitativo.

I beneficiari dei finanziamenti concessi nell'ambito del FSC 2021-2027 sono responsabili della realizzazione di attività di comunicazione, informazione e pubblicità degli interventi e sono tenuti a garantirne adeguata visibilità e assoluta trasparenza nell'utilizzo dei contributi concessi. -
2. I beneficiari del contributo hanno la responsabilità di evidenziare il sostegno ricevuto, in particolare:
 - esporre in un luogo facilmente visibile al pubblico una targa permanente con informazioni che evidenzino il sostegno ricevuto, inserendo il logo nazionale per la politica di coesione 2021-2027, l'emblema dello Stato e della Regione Basilicata, nonché del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione, secondo il format in uso per il FSC 2021/2027 disponibile al seguente indirizzo <https://fsc.regione.basilicata.it/psc2021-2027/loghi-e-targa-permanente/>;
 - fornire sul proprio sito web, ove tale sito esista, e sui social media una breve descrizione del progetto, che comprenda le finalità e i risultati ed evidenzi il sostegno ricevuto, inserendo il logo nazionale per la politica di coesione 2021-2027, l'emblema dello Stato e della Regione Basilicata, nonché del Fondo per lo sviluppo e la coesione;
 - inserire sui documenti e sui materiali di comunicazione, destinati al pubblico e riguardanti il progetto finanziato, una dichiarazione che evidenzi il sostegno ricevuto, anche inserendo i loghi precedentemente citati.
3. Se il beneficiario non rispetta i propri obblighi e qualora non provveda ad azioni correttive, il Responsabile Unico dell'Accordo ha la facoltà di prendere provvedimenti.
4. Ai beneficiari può essere richiesto, dal Responsabile Unico dell'Accordo, di rendere disponibili i materiali di comunicazione sui progetti finanziati alle istituzioni e degli organismi dell'Unione europea concedendo alla UE una licenza a titolo gratuito, non esclusiva e irrevocabile che le consenta di utilizzare tali materiali con i diritti come specificati dal Regolamento (UE) n. 1060/2021.
5. Ai fini della trasparenza, si informano i beneficiari che il finanziamento comporta l'accettazione della pubblicazione sui portali istituzionali della Regione, dello Stato e dell'Unione europea, dei dati in formato aperto relativi al beneficiario e al progetto cofinanziato. I dati saranno elaborati anche ai fini della prevenzione di frodi e di irregolarità.
6. Come stabilito dai commi da 125 a 129 dell'articolo 1 della Legge 4 agosto 2017, n. 124, così come modificata dal D.L. n. 34/2019, convertito con Legge n.58/2019, i beneficiari hanno l'obbligo di pubblicare

le informazioni concernenti le concessioni di finanziamenti pubblici erogati nell'esercizio finanziario precedente.

ARTICOLO 19 - TUTELA DELLA PRIVACY

1. I dati conferiti in esecuzione del presente atto saranno trattati in modo lecito, corretto e trasparente esclusivamente per le finalità relative al procedimento amministrativo per il quale essi vengono comunicati, nel rispetto dei principi previsti all'Art. 5 del Reg. (UE) 679/2016 (GDPR).
2. Il Titolare del trattamento dei dati personali di cui alla presente Informativa è la Giunta Regionale di Basilicata, che ha individuato, quale Designato al trattamento, il Dirigente pro tempore dell'Ufficio Politiche del Lavoro e Politiche Giovanili.
3. Il titolare del trattamento metterà in atto misure tecniche e organizzative adeguate per garantire che siano trattati, per impostazione predefinita, solo i dati personali necessari per ogni specifica finalità del trattamento".
4. I dati acquisiti in esecuzione del presente atto potranno essere comunicati ad organismi, anche dell'Unione europea o nazionali, direttamente o attraverso soggetti appositamente incaricati, ai fini dell'esercizio delle rispettive funzioni di controllo sulle operazioni che beneficiano del sostegno del FSC 2021-2027. Gli estratti dei dati saranno comunicati ad Enti e soggetti coinvolti nella gestione del FSC 2021-2027 nonché soggetti con i quali l'amministrazione ha attivato convenzioni per attività di servizi informatici e saranno parzialmente diffusi al pubblico. Il contenuto di tali banche dati sarà, inoltre, utilizzato dall'amministrazione per effettuare ricerche anonime indagini statistiche e mailing list.
5. Si informano i beneficiari, pertanto, che i dati saranno trasmessi al Sistema ARACHNE, tramite il Sistema Nazionale di Monitoraggio, per l'elaborazione degli indicatori richiesti. La banca dati ARACHNE è lo strumento di valutazione del rischio sviluppato dalla Commissione europea per il contrasto delle frodi. Tale strumento costituisce una delle misure per la prevenzione e individuazione della frode e di ogni altra attività illegale che possa minare gli interessi finanziari dell'Unione, che la Commissione europea e i Paesi membri devono adottare ai sensi dell'articolo 325 del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea (TFUE).
6. I dati acquisiti saranno conservati presso gli uffici del Responsabile del procedimento per il tempo necessario alla conclusione del procedimento stesso, saranno poi conservati in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa.

ARTICOLO 20 - RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO E INFORMAZIONI

1. Il responsabile unico del procedimento è il Dirigente pro tempore dell'Ufficio Politiche del Lavoro e Politiche giovanili della Regione Basilicata.
2. Il presente Avviso, i relativi allegati e la documentazione di riferimento sono reperibili sul sito istituzionale della Regione Basilicata <http://www.regione.basilicata.it> sezione "Pubblicità legale - Avvisi e Bandi" con le istruzioni e il manuale delle procedure per presentare la relativa candidatura. Per l'assistenza sull'utilizzo della procedura telematica, è disponibile un servizio informativo dedicato.
3. Richieste di informazioni e/o chiarimenti in merito all'Avviso possono essere inoltrate al seguente indirizzo mail: ufficio.politiche.lavoro@cert.regione.basilicata.it
4. Le domande più frequenti relative all'Avviso, FAQ, sono pubblicate periodicamente nella sezione del sito dedicato.

ARTICOLO 21 - FORO COMPETENTE E RINVIO

1. Per qualsiasi controversia che dovesse insorgere si elegge quale unico foro competente quello di Potenza.
2. Per tutto quanto non previsto dal presente Avviso si rinvia alla normativa vigente in materia.

ALLEGATI

Allegato A - Domanda di accesso per l'ottenimento di contributi per gli investimenti e la formazione

Allegato B - Dichiarazione sostitutiva sulle caratteristiche dimensionali dell'impresa e sui suoi assetti proprietari

Allegato C - Progetto formativo

Allegato D - Atto unilaterale di impegno firmato dal legale rappresentante del soggetto richiedente